



OGGETTO : Attuazione Decreto Legislativo 196/2003 (PRIVACY)
REGOLAMENTO sui DATI SENSIBILI e GIUDIZIARI del MINISTERO
della PUBBLICA ISTRUZIONE - D.M. 305 del 07/12/2006

DESTINATARI : Titolari e Responsabili del Trattamento dei dati personali
degli Istituti di Istruzione - LORO SEDI

Egredi Titolari e Responsabili del Trattamento

Il 15 Gennaio 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale N° 305 del 7 Dicembre 2006 recante :*"identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

Si tratta di un atto avente natura normativa a cui tutti gli istituti di istruzione, indipendentemente dal loro ordine e dal loro grado, dovranno attenersi. Esso deriva la propria legittimità dall'Art. 20 D.Lgs 196/2003 in cui è stabilito che l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguite su di essi, debba avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Ministero, per adempiere a quest'obbligo, ha utilizzato il sistema delle **SCHEDE**, indicando, in ciascuna di esse, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni su di essi indispensabili per la gestione del sistema della Pubblica Istruzione in un particolare comparto della stessa.

Preventivamente ha però individuato, all'Art. 2, dei limiti oggettivi entro i quali rimanere anche in caso di operazioni legittime su dati sensibili o giudiziari e proprio da questo punto partiamo addentrandoci nella materia :

Tutti i dati sensibili e giudiziari individuati dal regolamento in oggetto sono trattati previo verifica della loro :

PERTINENZA (Art. 11 comma 1 lettera d D.Lgs. 196/2003)

Cioè i dati personali raccolti devono essere riferibili perfettamente all'interessato ed alla finalità del trattamento, sia nella loro forma individuale che nella forma più complessa dei documenti che li contengono.

COMPLETEZZA (Art. 11 comma 1 lettera d D.Lgs. 196/2003)

Cioè i dati personali devono essere raccolti nella loro interezza onde evitare errori di valutazione che possano derivare dalla loro non completezza.

INDISPENSABILITA'

Cioè assolutamente indispensabili per raggiungere lo scopo prefissato.

Soprattutto in considerazione del fatto che tali dati non vengono quasi mai raccolti presso l'interessato, come di norma imporrebbe l'Art. 22 comma 4 del Codice della Privacy.



Di seguito schematizziamo i dati ed i trattamenti presi in considerazione dalle 7 schede che costituiscono il Regolamento stesso. Tale schematizzazione non ha contenuto esaustivo, pertanto per ogni approfondimento è opportuno visionare il testo del regolamento e, conseguentemente, la scheda per intero :

SCHEDA N° 1 SELEZIONE, RECLUTAMENTO, INSTAURAZIONE, GESTIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO		
DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI	TRATTAMENTI CONSENTITI	FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
STATO DI SALUTE	Stato giuridico, idoneità al servizio, assunzione categoria protette, protezione maternità, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, onoreficenze, assicurazioni, trattamenti assistenziali e previdenziali, denunce infortuni, malattie professionali, fruizione permessi, assenze giustificate.	Art. 112 - Instaurazione e gestione rapporti di lavoro da parte di soggetto pubblico. Art. 62 - Rilascio documenti di riconoscimento
ADESIONE A SINDACATI	Versamento quote di iscrizione, esercizio diritti sindacali.	Art. 67 - Attività di controllo ed ispettive
CONVINZIONI RELIGIOSE	Concessione permessi e festività religiose, reclutamento docenti di religione.	Art. 68 - Applicazione disciplina benefici economici ed altri emolumenti.
CONVINZIONI FILOSOFICHE	Svolgimento servizio di leva come obiettore di coscienza.	Art. 70 - Obiezione di coscienza
DATI GIUDIZIARI	Valutazione requisiti di ammissione, adozione di provvedimenti amministrativo-contabili.	Art. 72 - Rapporti con Enti di culto Art. 73 - Supporto al collocamento e avviamento al lavoro
VITA SESSUALE	Rettificazione attribuzione di sesso	
COMUNICAZIONI DI DATI CONSENTITE		
SERVIZI SANITARI COMPETENTI PER VISITE FISCALI ED ACCERTAMENTO IDONEITA' ALL'IMPIEGO; ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 626/1994); ENTI ASSISTENZIALI,PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI; AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER GLI ASSUNTI EX L. 68/1999; ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER GESTIONE PERMESSI E VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE; PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI VERSO LE QUALI SONO ASSEGNATI I DIPENDENTI IN MOBILITA'; ORDINARIO DIOCESANO PER IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA; ORGANI DI CONTROLLO (CORTE DEI CONTI e MEF); AGENZIA DELLE ENTRATE ; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA RILEVAZIONE ANNUALE DEI PERMESSI PER CARICHE SINDACALI ETC.		

**SCHEDA N° 2** GESTIONE DEL CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI	TRATTAMENTI CONSENTITI	FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
TUTTI I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI LECITAMENTE TRATTATI	Tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro, amministrativo, penale e civile.	Art. 112 - Instaurazione e gestione rapporti di lavoro da parte di soggetto pubblico. Art. 67 - Attività di controllo ed ispettive Art. 71 - Attività sanzionatoria e di tutela

COMUNICAZIONI DI DATI CONSENTITE

MINISTERO DEL LAVORO PER SVOLGIMENTO TENTATIVI OBBLIGATORI DI CONCILIAZIONE;
ORGANI ARBITRALI PER SVOLGIMENTO PROCEDURE ARBITRALI INDICATE NEI CCNL;
AVVOCATURA DELLO STATO PER DIFESA E CONSULENZA;
MAGISTRATURA E ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA;
LIBERI PROFESSIONISTI A FINI DI PATROCINIO E CONSULENZA, INCLUSI QUELLI DI CONTROPARTE.

SCHEDA N° 3 ORGANISMI COLLEGIALI E COMMISSIONI ISTITUZIONALI

DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI	TRATTAMENTI CONSENTITI	FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
TUTTI I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI LECITAMENTE TRATTATI	Attivazione degli organismi collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione e dell'ordinamento scolastico.	Art. 65 - pubblicità dell'attività di organi. Art. 95 - dati sensibili e giudiziari relativi alle finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico.

COMUNICAZIONI DI DATI CONSENTITE

NESSUNA, ATTIVITA' INTERNA ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.



SCHEDA N° 4 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL' AVVIO DELL' ANNO SCOLASTICO

DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI	TRATTAMENTI CONSENTITI	FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE	Per tutti quegli atti tesi a favorire l'integrazione degli alunni di nazionalità non italiana.	Art. 68 - Applicazione disciplina benefici economici ed altri emolumenti. Art. 73 - Supporto al collocamento e avviamento al lavoro Art. 86 - Tutela maternità, disincentivazione uso sostanze psicotrope, integrazione diversamente abili, volontariato. Art. 95 - dati sensibili e giudiziari relativi alle finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico.
CONVINZIONI RELIGIOSE	Per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.	
STATO DI SALUTE	Per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi	
DATI GIUDIZIARI	Per assicurare il diritto allo studio a soggetti detenuti, o qualora l'Autorità Giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno o alunni che abbiano commesso reati.	
COMUNICAZIONI DI DATI CONSENTITE		
ENTI LOCALI PER LA FORNITURA DI SERVIZI; GESTORI PUBBLICI E PRIVATI DI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI E DI SUPPORTO; AUSL ED ENTI LOCALI PER FUNZIONAMENTO GRUPPI DI LAVORO HANDICAP.		

SCHEDA N° 5 ATTIVITA' EDUCATIVA, DIDATTICA E FORMATIVA, DI VALUTAZIONE

DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI	TRATTAMENTI CONSENTITI	FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE	Per tutti quegli atti tesi a favorire l'integrazione degli alunni di nazionalità non italiana.	Art. 68 - Applicazione disciplina benefici economici ed altri emolumenti. Art. 73 - Supporto al collocamento e avviamento al lavoro Art. 86 - Tutela maternità, disincentivazione uso sostanze psicotrope, integrazione diversamente abili, volontariato. Art. 95 - dati sensibili e giudiziari relativi alle finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico.
CONVINZIONI RELIGIOSE	Per garantire la libertà di credo religioso.	
STATO DI SALUTE	Per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni diversamente abili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione.	
DATI GIUDIZIARI	Per assicurare il diritto allo studio a soggetti detenuti.	
CONVINZIONI POLITICHE	Per la costituzione ed il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni di studenti e dei genitori.	
DATI SENSIBILI IN GENERALE	In generale per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze.	
COMUNICAZIONI DI DATI CONSENTITE		
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E NON PER TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LA CARRIERA; ENTI LOCALI PER FORNITURA SERVIZI;		



COMUNICAZIONI DI DATI CONSENTITE (segue Scheda 5)

GESTORI PUBBLICI E PRIVATI DI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI E DI SUPPORTO;
ISTITUTI DI ASSICURAZIONE PER DENUNCIA INFORTUNI E CONNESSA R.C.;
ALL'INAIL PER LA DENUNCIA INFORTUNI;
AUSL ED ENTI LOCALI PER FUNZIONAMENTO GRUPPI DI LAVORO HANDICAP;
AZIENDE, IMPRESE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER STAGES.

SCHEDA N° 6 SCUOLE NON STATALI

DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI	TRATTAMENTI CONSENTITI	FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
FASCICOLI PERSONALI DI DOCENTI E ALUNNI	Per rendere effettiva l'attività di vigilanza e controllo eseguita dall'Amministrazione centrale o periferica nei confronti delle scuole non statali parificate.	Art. 67 - Attività di controllo ed ispettive

SCHEDA N° 7 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

DATI SENSIBILI O GIUDIZIARI	TRATTAMENTI CONSENTITI	FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE
TUTTI I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI LECITAMENTE TRATTATI	Tutte le attività relative alla instaurazione del contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti disciplinari, ispezioni, citazioni, denunce etc.) con gli alunni e le famiglie e tutte le attività di difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.	Art. 67 - Attività di controllo ed ispettive Art. 71 - Attività sanzionatoria e di tutela

Alla luce di questo nuovissimo e tanto atteso Regolamento, sono enormi i vantaggi e gli sgravi burocratici che riguarderanno gli istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado, soprattutto grandi vantaggi ci saranno per quegli istituti che, pur consci della autonomia gestionale di cui sono dotati, non attiveranno procedure o sistemi di autofinanziamento particolari, ma si limiteranno a perseguire esclusivamente le finalità che gli sono proprie e che il Ministero, quale ente da cui comunque continuano a dipendere gerarchicamente, ha provveduto a schematizzare e definire in questo regolamento dei dati sensibili e giudiziari.

Tanti nostri clienti forse non hanno ancora compreso le novità che potranno essere introdotte grazie all'ondata chiarificatrice sulla materia portata da questo regolamento, che è tale da rendere obsolete e superate molte considerazioni fatte da giuristi che si sono prodigati ad interpretare la materia prima di questo regolamento così come è tale da ribaltare alcuni suggerimenti dati dal nostro Studio, per esempio in ordine alla necessità di chiedere il consenso circa l'acquisizione di alcune informazioni in fase di iscrizione.

L'interpretazione più innovativa, rispetto a quanto sostenuto e scritto, in primis dal nostro Studio, è la seguente :

Le scuole possono eseguire esclusivamente trattamenti di dati personali per fini istituzionali (Art. 18 comma 2 D.Lgs. 196/2003) e per questi trattamenti non devono richiedere il consenso all'interessato (Art. 18 comma 4). Questo significa che un'istituzione scolastica NON DEVE MAI RICHIEDERE IL CONSENSO in quanto, se c'è bisogno del consenso significa che il trattamento non viene eseguito per fini istituzionali, e pertanto non può essere eseguito da un'istituzione scolastica per espresso divieto di legge.

Questa soluzione ci lascia un po' dubbiosi, non possiamo che attendere qualche chiarimento e qualche sentenza in merito.



SCHEMATIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ESEGUITO DA ENTI PUBBLICI DI NATURA NON ECONOMICA (p.es. le scuole statali)

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI CONSENTITI			
	<p>Art. 18 comma 2 - <i>Qualunque trattamento di dati personali (n.d.a. siano essi dati meramente personali, sensibili o giudiziari) da parte di soggetti pubblici è <u>consentito soltanto</u> per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.</i> (Per un istituto di istruzione statale è stato più volte chiarito che la funzione istituzionale è quella di fornire educazione e formazione agli allievi)</p>		
RICHIESTA DI CONSENSO	<p>Art. 18 comma 4 - <i>Salvo quanto previsto nella parte II per gli esercenti la professione sanitaria e gli organismi sanitari pubblici, <u>i soggetti pubblici non devono chiedere il consenso all'interessato.</u></i> (n.d.a. in altre parole i soggetti pubblici, che ai sensi del comma 2 possono esercitare solo ed esclusivamente funzioni istituzionali, non devono mai chiedere il consenso in quanto questa operazione implicherebbe un trattamento che istituzionale non è, pertanto illecito se eseguito da un soggetto pubblico)</p>		
	<table border="1"><thead><tr><th>DATI MERAMENTE PERSONALI (cioè non sensibili né giudiziari)</th><th>DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI</th></tr></thead></table>	DATI MERAMENTE PERSONALI (cioè non sensibili né giudiziari)	DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
DATI MERAMENTE PERSONALI (cioè non sensibili né giudiziari)	DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI		
TRATTAMENTO DEI DATI	<table border="1"><tbody><tr><td><p>Art. 19 comma 1 - <i>Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto all'Art. 18 comma 2, anche in assenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.</i> (n.d.a. per esempio il trattamento di fotografie ed immagini degli studenti, nella considerazione che detta attività si consideri istituzionale)</p></td><td><p>Art. 20 comma 1 - <i>Il trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.</i></p><p>Art. 21 comma 1 - <i>Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili.</i></p><p>(n.d.a. il senso del regolamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dal Ministero si colloca proprio in questo punto della normativa)</p><p>Art. 22 comma 2 - <i>Nel fornire l'informativa di cui all'Art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento di dati sensibili e giudiziari.</i></p></td></tr></tbody></table>	<p>Art. 19 comma 1 - <i>Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto all'Art. 18 comma 2, anche in assenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.</i> (n.d.a. per esempio il trattamento di fotografie ed immagini degli studenti, nella considerazione che detta attività si consideri istituzionale)</p>	<p>Art. 20 comma 1 - <i>Il trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.</i></p> <p>Art. 21 comma 1 - <i>Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili.</i></p> <p>(n.d.a. il senso del regolamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dal Ministero si colloca proprio in questo punto della normativa)</p> <p>Art. 22 comma 2 - <i>Nel fornire l'informativa di cui all'Art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento di dati sensibili e giudiziari.</i></p>
<p>Art. 19 comma 1 - <i>Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto all'Art. 18 comma 2, anche in assenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.</i> (n.d.a. per esempio il trattamento di fotografie ed immagini degli studenti, nella considerazione che detta attività si consideri istituzionale)</p>	<p>Art. 20 comma 1 - <i>Il trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.</i></p> <p>Art. 21 comma 1 - <i>Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili.</i></p> <p>(n.d.a. il senso del regolamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dal Ministero si colloca proprio in questo punto della normativa)</p> <p>Art. 22 comma 2 - <i>Nel fornire l'informativa di cui all'Art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento di dati sensibili e giudiziari.</i></p>		



	DATI MERAMENTE PERSONALI (cioè non sensibili né giudiziari)	DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
COMUNICAZIONE DEI DATI	<p>Art. 19 comma 2 - <i>La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali..... omissis.</i></p> <p>Art. 19 comma 3 - <i>La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici..... omissis è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.</i></p>	<p>Non esiste una norma specifica ma non vi è dubbio che la comunicazione dei dati possa avvenire esclusivamente in forma di una disposizione di legge.</p>
DIFFUSIONE DEI DATI	<p>Art. 19 comma 3 - <i>... omissis ... La diffusione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.</i></p>	<p>Art. 20 comma 8 - <i>I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.</i></p> <p>Art. 20 comma 11 - <i>...omissis ...la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è ammessa solo se prevista da espressa disposizione di legge.</i></p>
SPECIALI DISPOSIZIONI PER LA CUSTODIA DEI DATI		<p>Art. 22 comma 6 - <i>I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.</i></p> <p>Art. 22 comma 7 - <i>I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche dati senza l'ausilio di apparecchiature elettroniche.</i></p>